



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON. FRANCO MANZATO

Al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto
SEDE

Al Reparto Pesca Marittima del Corpo
delle capitanerie di porto
SEDE

e p.c. Alle associazioni nazionali ed alle organizzazioni
sindacali del settore della pesca

Oggetto: Fermo pesca - D.M. n. 173 del 30 aprile 2019 - atto di indirizzo esplicativo.

Con riferimento ai quesiti pervenuti da varie associazioni in merito ai contenuti del Decreto Ministeriale in oggetto, si forniscono i seguenti criteri interpretativi.

Come è noto il citato Decreto n. 173, recante la disciplina dell'arresto temporaneo delle attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio con il sistema a strascico per l'anno 2019, ha introdotto all'art. 3, ai sensi di quanto già previsto dal Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 26510, misure applicative in relazione alla GSA (Geographical Sub Area) di iscrizione, unitamente a particolari formalità di comunicazione per l'individuazione delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio, di cui alla tabella allegata al provvedimento medesimo.

Al fine di garantire certezza del diritto, trasparenza ed uniformità di condotta sul territorio nazionale e che non vengano conculcate, a causa di ritardi o aggravamenti procedurali, legittime aspettative da parte dei destinatari, si forniscono alcuni chiarimenti applicativi.

Al di là della data di pubblicazione, legata ai tempi delle procedure di registrazione da parte degli organi di controllo, il provvedimento, per sua natura e funzione, riguarda e disciplina l'intera annualità 2019: ciò anche in coerenza con i piani di gestione precedentemente approvati e in applicazione del principio per cui la riduzione dello sforzo di pesca è stato rimodulata per ogni GSA secondo una progressione percentuale calcolata, appunto, nell'anno solare.

Si ribadisce pertanto, per una esigenza di chiarezza conseguente alla data di formale pubblicazione del provvedimento, non coincidente con il dies a quo da cui dipende, sotto il profilo precettivo e degli effetti giuridici (evidentemente e per le ragioni suddette) il suo ambito applicativo, ed in ossequio ai principi di legalità ed equità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, che essa esplica effetti giuridici dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Sono dunque ritenute ricevibili e tempestive le formali comunicazioni effettuate, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dagli armatori interessati ai giorni aggiuntivi di arresto temporaneo; sono altresì ritenute idonee a comprovare l'avvenuto fermo dell'imbarcazione, per il periodo anteriore al 6 giugno 2019, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dichiarazioni documentate a mezzo di strumenti tracciabili e probanti, quali ad esempio l'utilizzo del sistema VMS (Blue Box), di sistemi satellitari nonché attraverso il log-book (cartaceo o elettronico).

Ciò anche nell'ottica della massima semplificazione del procedimento amministrativo, anche dal punto di vista degli Uffici competenti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON. FRANCO MANZATO

Al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto
SEDE

Al Reparto Pesca Marittima del Corpo
delle capitanerie di porto
SEDE

e p.c. Alle associazioni nazionali ed alle organizzazioni
sindacali del settore della pesca

Ove sia attestato in modo certo che l'imbarcazione è rimasta inattiva, senza ulteriori motivazioni, ad esempio legate alle condizioni meteorologiche, in coerenza con l'intento dell'armatore, la giornata è da ritenersi quindi rientrante nel conteggio di quelle di fermo aggiuntivo di cui all'articolo 3 del decreto in discorso.

Al fine di agevolare il lavoro di accertamento da parte delle Autorità marittime delle avverse condizioni meteomarine, non sono ritenute valide le giornate di fermo aggiuntivo per le quali risultano allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Infine, si precisa che le barche che fanno "porto base" all'interno di una GSA diversa da quella di iscrizione possono effettuare un numero di giorni di fermo aggiuntivi pari a quello della GSA in cui operano stabilmente, a condizione che tale condizione di stabilità venga comprovata in modo certo, documentato e verificabile.

Si raccomanda al Reparto la massima diffusione della presente nota circolare presso gli uffici periferici.

Roma, 07 giugno 2019

Il Sottosegretario di Stato

Franco Manzato

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)